



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV- Reclutamento, assegnazione, gestione e formazione delle risorse umane della scuola

Prot. AOODRPU 2079
rif. nota 1417/1
del 1.3.2010

Bari, 10 marzo 2010

Al Dirigente
della sede provinciale dell'U.S.R. per la Puglia
Foggia

e,p.c.

Ai Dirigenti
delle sedi Provinciali dell'USR per la Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l'applicazione del **comma 11** dell'art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.- Risposta a quesito.

Con la nota che si riscontra codesto Ufficio chiede di conoscere l'avviso dello scrivente sulla "risoluzione forzosa", ex comma 11 art.72 citato in oggetto, a decorrere dal 1.9.2010 del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni nel caso in cui l'interessato, nato tra il 1° settembre 1945 e il 31 agosto 1946, maturasse il passaggio ad una successiva classe stipendiale nell'a.s. 2011-2012.

In merito giova osservare che secondo la direttiva 94/2009 la "risoluzione forzosa" può essere differita solo nel caso in cui il dipendente che abbia 40 anni contributivi possa conseguire un miglioramento economico nell'ambito temporale di applicazione della norma in argomento e cioè nel triennio 2009-2011.

Poiché nella fattispecie prospettata il dipendente non potrà conseguire alcun miglioramento per progressione economica a causa del collocamento a riposo per raggiungimento del 65° anno d'età alla data del 1.9.2011, deve concludersi che ricorrono i presupposti per la "risoluzione forzosa" sin dal 1. 9.2010.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci